



04899/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Presidente -

Dott. MARCO MARULLI

- Rel. Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Consigliere -

Dott. ROSARIO CAIAZZO

- Consigliere -

Dott. ALBERTO PAZZI

- Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE  
DIVORZIO

Ud. 20/11/2019 - CC

R.G.N. 15944/2018

rom4899  
Rep.

CV

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 15944-2018 proposto da:

RR

, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PREMUDA 18, presso lo studio dell'avvocato EMILIA RICCI,

rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE RAIMONDI;

- *ricorrente* -

*contro*

RI

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 7478/2017 della CORTE D'APPELLO di  
ROMA, depositata il 28/11/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del  
20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

0912  
19

**RITENUTO IN FATTO**

1. RR impugna l'epigrafata sentenza, con la quale la  
 Corte d'Appello ha confermato le statuizioni adottate dal giudice di  
 primo grado in ordine alla separazione con addebito pronunciata a  
 carico del medesimo e alla determinazione in euro 200,00 dell'assegno  
 di mantenimento in favore della figlia maggiorenne e ne chiede la  
 cassazione sul rilievo 1) della violazione o falsa applicazione di norme  
 di diritto in ordine all'addebitabilità della separazione in assenza di un  
 processo logico valutativo dei fatti contestati, essendosi il Tribunale,  
 prima, e la Corte d'Appello, dopo, pronunciati nei riferiti termini sulla  
 base delle produzioni fotografica ritraenti il ricorrente in pretesi  
 "atteggiamenti intimi con una donna", ancorché il medesimo fosse  
 stato colto solo "vicino" ad una donna in un atteggiamento puramente  
 "amicale"; 2) della violazione o falsa applicazione di norme di diritto in  
 ordine al contributo di mantenimento in favore della figlia  
 maggiorenne avendo la Corte d'Appello rigettato il gravame sul punto  
 sebbene l'interessata avesse raggiunto i propri obiettivi professionali e  
 godesse di un reddito adeguato.  
 Non ha svolto attività difensiva l'intimata.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

2. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente, poiché, ad onta della  
 denunciata erroneità in diritto della decisione impugnata, ad essa si  
 addebita più esattamente un errato apprezzamento in fatto, si prestano  
 come tali ad una preliminare dichiarazione di inammissibilità.

3. La Corte d'Appello ha invero respinto il duplice motivo di gravame  
 proposto avanti a sé dal R osservando, quanto all'addebito  
 della separazione, che le risultanze probatorie emergenti dalle citate  
 produzioni fotografiche «sono state correttamente valutate dal giudice  
 di primo grado come dimostrative della violazione del dovere di



fedeltà coniugale da parte del marito», mostrando infatti il R  
 «in un atteggiamento di intimità con una donna che secondo la  
 comune esperienza induce a presumere l'esistenza tra i due di una  
 relazione extraconiugale»; e, quanto all'assegno di mantenimento,  
 peraltro già ridotto dal primo giudice rispetto alla determinazione  
 adottata in sede di pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 708 cod.  
 proc. civ., che «da modesta entità del reddito percepito induce a ritenere  
 la sua inadeguatezza al fine di escludere la cessazione dell'obbligo del  
 contributo posto a carico dell'appellante, dovendosi osservare che la  
 retribuzione percepita dalla figlia maggiorenne non consente il  
 conseguimento della piena autosufficienza economica tale da  
 determinare la cessazione dell'obbligo».

4. In tal modo il decidente del grado ha esternato un compiuto giudizio  
 di fatto rispetto al quale la critica ricorrente assume un'intonazione  
 puramente motivazionale, che non trova sbocco nell'attuale ricorribilità  
 per cassazione del vizio di motivazione e rimanda unicamente ad una  
 pretesa rivalutazione delle risultanze di fatto del processo estranea ai  
 compiti di questa Corte.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Ove dovuto il raddoppio del contributo si applicherà l'art. 13, comma  
 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

**PQM**

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile  
 il giorno 20.11.2019.

Il Funzionario Giudiziario  
 Ornella LAPROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del

24 FEB 2020

Il Funzionario Cancelleria

Il Presidente

Dott. Andrea Scaldaferrì